



PG/2021/466026 del 14/06/2021

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V – sistemi di valutazione ambientale

CRESS@pec.minambiente.it

Oggetto: ID: 5953 – Deposito GNL nel porto di Napoli. Procedimento di VIA – trasmissione parere

Con nota 0039016 del 15/04/2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio del procedimento di VIA relativamente all'intervento di cui all'oggetto. Con la stessa nota si chiedeva al comune di Napoli di dare informazione di quanto contenuto nella stessa mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Con nota PG/348330 del 29 aprile 2021 la Dirigente del Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES chiedeva la pubblicazione urgente dell'avviso di avvio del procedimento, regolarmente avvenuta.

Con nota PG/2021/348355 la stessa Dirigente rimetteva a questo Direttore Operativo la valutazione sull'opportunità di provvedere ad esprimere un parere unico all'interno del procedimento in oggetto.

In questo quadro, sulla base della documentazione pervenuta, si è riunita in data 7 giugno 2021 la "Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del Comune di Napoli", istituita con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 12 aprile 2018 e i cui membri sono stati nominati con disposizione dirigenziale n. 4 del 30 gennaio 2020.

Acquisite le valutazioni tecniche da parte della Commissione e preso atto del parere espresso dal Servizio Pianificazione Urbanistica generale e beni comuni (PG/449866 DEL 8/06/2021), con nota PG/2021/460820 del 10 giugno 2021 la Dirigente del Servizio Controlli ambientali ed attuazione PAES ha trasmesso il proprio **parere negativo** sulla base delle seguenti motivazioni che, in maniera sintetica si riportano e che nella loro formulazione completa si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

ASPETTI URBANISTICI

La proposta progettuale non consegue la conformità urbanistica e risulta in contrasto con:

- il piano regolatore portuale del 1958;
- l'art. 29 comma 5 lettera a) delle norme di attuazione della Variante generale al Prg;
- la delibera di C.C. n. 33/2012 relativa al perfezionamento dell'Intesa sulla proposta di piano regolatore portuale

CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Le aree destinate nel progetto al parcheggio di autobotti e alla realizzazione della rotonda Darsena - identificate nel SIA come "disponibili" -risultano all'Ente attualmente in concessione alla Società Tirreno

Power, in quanto dette aree rappresentano il sedime di strutture già abbattute e in corso di abbattimento della dismessa centrale di Vigliena, in virtù di un Decreto del Ministero delle attività produttive n. 55/01/2005. La realizzazione degli interventi non è conforme a quanto previsto da tale Decreto che prevede lungo lo stradone Vigliena la riqualificazione paesaggistica delle aree dismesse della ex Centrale.

ASPETTI PAESAGGISTICI

Per posizione e dimensione il manufatto progettato impatta su visuali e punti panoramici da mare e da terra, la percezione dei quali è assunta come motivazione fondante di numerose tra le dichiarazioni d'interesse paesaggistico che i vari e successivi decreti ministeriali hanno riconosciuto per le differenti zone del territorio della città di Napoli, in quanto quadro naturale di singolare bellezza panoramica che offre dei punti di vista accessibili al pubblico dei quali si può godere l'incomparabile veduta della città e del golfo.

Ne consegue che la proposta si ritiene non compatibile con l'interesse paesaggistico tutelato

VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

Non è stato effettuato un confronto degli effetti ambientali prodotti con la realizzazione del progetto e senza lo stesso. Inoltre, considerato che il progetto influirà in modo significativo sulla domanda di energia come potenziale futuro centro di distribuzione del GNL nel Centro-Sud Italia (sul versante sia Tirrenico che Adriatico), si ritiene che la previsione dell'alternativa localizzativa rinvenuta comunque all'interno dell'area portuale, non risulta efficace ai fini valutativi dell'alternativa stessa.

Inoltre si segnala che la Municipalità 6 (nel cui territorio ricade l'intervento) con nota PG/2021/344308 del 28/04/2021 ha trasmesso al Ministro per le Infrastrutture, al Sindaco di Napoli, Al Presidente della Regione Campania e al Presidente dell'Autorità Portuale un ordine del giorno del Consiglio di Municipalità (approvato all'unanimità) con cui si ribadisce la contrarietà al progetto di Deposito GNL con le motivazioni ivi riportate e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Pertanto, sulla scorta delle valutazioni effettuate e della documentazione allegata alla presente, si esprime **parere negativo** nell'ambito della procedura di VIA.

il Direttore Operativo
arch. Massimo Santoro



Allegati:

- Nota PG/2021/449866 del 08.06.2021 del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e beni comuni;
- Nota PG/2021/460820 del 10.06.2021 del Servizio controlli ambientali e attuazione PAES
- Decreto n. 55/01/2005 del Ministero delle Attività Produttive
- Nota PG/2021/344308 del 28.04/2021 del Presidente della 6^a Municipalità



Area Urbanistica
Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni
il dirigente

PG/2021/ **449866** del **8/6/2021**

Alla Commissione VIA-VAS
presso il Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

e p.c.:

Al Vice sindaco

Al Direttore Operativo con funzioni tecniche

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA DEPOSITO COSTIERO LNG DI NAPOLI.
Parere urbanistico.

In riferimento alla convocazione della Commissione VIA-VAS relativa all'intervento in oggetto, pervenuta allo scrivente Servizio per le vie brevi in data 7/6/2021 e alla richiesta di parere urbanistico si rappresenta quanto segue.

La documentazione relativa all'intervento è stata visionata sul sito internet <https://va.minambiente.it/it-IT/oggetti/documentazione/7806/11366>.

Il progetto definitivo si compone di numerosi elaborati. Tra questi, quelli più significativi per l'espressione del parere di competenza sono:

- Studio di impatto ambientale e allegati
- Progetto di fattibilità tecnica
- Disegni architettonici

Il progetto prevede la realizzazione di un deposito costiero LNG avente una capacità utile di 20.000 metri cubi da realizzarsi all'interno del Porto di Napoli, sul Molo Vigliena all'interno della Darsena Petroli. Si prevede la ricezione di LNG tramite navi metaniere e bettoline con capacità massima di circa 30.000 mc, lo stoccaggio del LNG all'interno di un serbatoio verticale a pressione atmosferica ad integrità totale di capacità utile pari a 20.000 m3, il caricamento del LNG su autobotti, isocontainer e su navi bettoline, lo scarico di bio-LNG da autobotti, nonché la possibilità di eseguire operazioni di bunkeraggio e di transhipment. Unitamente vengono previsti una serie di impianti necessari al funzionamento del deposito e per la sicurezza, nonché una nuova volumetria destinata a cabina controllo.

Viene inoltre prevista la realizzazione di un'area di parcheggio per le autobotti e le autocisterne, esterna al Molo, nelle immediate vicinanze dell'impianto. Di tale area viene fornita scarsissima documentazione e pertanto non è possibile apprezzare la soluzione progettuale prevista, né la sua conformità alla disciplina vigente.

Il Molo Vigliena e l'area destinata al parcheggio di attesa rientrano, come risulta dalla tavola della zonizzazione, nella *zona A - insediamenti di interesse storico - sottozona Ac - porto storico* disciplinata dagli artt. 26 e 29 delle norme di attuazione della Variante generale al Prg.

Le aree sono classificate, come risulta dalla tavola dei vincoli geomorfologici, *area stabile* e ricadono nel *sito potenzialmente inquinato di interesse nazionale di Napoli orientale individuato ai sensi del Dlgs 152/06 - O.M. n.2948, art.8 comma 3, 25/02/1998 - Ord.Comm. 20/12/1999 G.U. 08/3/2000*.

Le stesse aree risultano sottoposte alle disposizioni della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio *Dlgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera a)* territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare in quanto

in una fascia di 300 m dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare in quanto alla data del 06.09.1985 l'area non era classificata come zona A o B dal Prg approvato con Dm 1829 del 31.03.1972.

Ai sensi dell'art. 29 delle norme di attuazione della Variante generale "La sottozona Ac identifica il territorio portuale formato in epoca storica. 2. Le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili sono determinate dal piano regolatore portuale ai sensi della legge n.84 del 28 gennaio 1994. 3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al precedente comma 2, sono consentiti gli interventi conformi al vigente piano regolatore portuale e successive varianti".

Inoltre, il comma 5, nel dettare gli indirizzi per il nuovo piano regolatore portuale, prevede: "a) la dismissione di tutte le attrezzature e gli impianti riguardanti il traffico petrolifero per le quali si prevede una nuova localizzazione al di fuori del golfo di Napoli, previo accordo con la Regione Campania e le altre amministrazioni competenti. Nelle more della nuova localizzazione e per il tempo, a tal fine strettamente necessario, sono consentite trasformazioni orientate esclusivamente al miglioramento della sicurezza e dell'impatto ambientale".

Il piano regolatore portuale attualmente vigente risale, come noto, al 1958 (Dm n. 2478 del 27/4/1958). Nella planimetria non è rinvenibile alcuna costruzione e/o deposito costiero. Le nuove costruzioni e i nuovi impianti, come nel caso in esame, risultano pertanto non conformi al Prg portuale.

Va inoltre evidenziato che con delibera di G.C. n. 601 del 30/7/2012 è approvata la: "Proposta al Consiglio per l'espressione dell'assenso al perfezionamento dell'intesa di cui all'art. 5 comma 3 della L. 84/1994 con le prescrizioni di cui agli allegati atti istruttori" viene deliberato "l'assenso al perfezionamento dell'intesa di cui all'art. 5 comma 3 della L. 84/1994 per il Piano Regolatore Portuale di Napoli aggiornamento 2012, approvato con delibere di Comitato portuale n. 11 del 6 marzo 2012 e n. 18 del 12 luglio 2012, con le prescrizioni contenute nelle allegate relazioni". In data 3 agosto 2012 il Comune di Napoli con delibera di Consiglio Comunale n. 33 ha espresso l'assenso al perfezionamento dell'intesa con emendamenti e prescrizioni sulla proposta di nuovo piano regolatore portuale - revisione giugno 2012 - mai giunta all'approvazione.

In merito all'intesa, comunque raggiunta con il Comune, la proposta di piano regolatore portuale prevedeva, proprio in relazione al citato comma 5 lettera a) dell'art. 29 della Variante generale la delocalizzazione degli impianti di approvvigionamento carburanti mediante realizzazione di un impianto di carico a servizio del terminal petroli all'esterno della diga foranea Duca D'Aosta (art. 21 delle Nta del PRP - Ambito Area Orientale).

Ne consegue che la proposta progettuale in argomento, non solo non consegue la conformità urbanistica, ma risulta in contrasto con:

- il piano regolatore portuale del 1958;
- l'art 29 comma 5 lettera a) delle norme di attuazione della Variante generale al Prg;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33/2012 relativa al perfezionamento dell'Intesa sulla proposta di piano regolatore portuale.


Si evidenzia, inoltre, il contrasto della proposta in argomento con uno degli obiettivi fondanti della Variante generale, ovvero la delocalizzazione dei depositi petroliferi dall'area orientale.

Tanto si comunica per gli aspetti di competenza urbanistica.

Il responsabile di P.O.
Arch/ Alessandro De Cicco



Il dirigente
Andrea Ceudech



PG/2021/ 460820 del 10 giugno 2021

Al Direttore operativo *Area tecnica*

e p.c.

Al *Vicesindaco*

All'Assessore all'*Ambiente*

All'area *Ambiente*

All'area *Urbanistica*

Oggetto: ID 5953 - procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 D.lgs 152/2006, del Deposito GLN nel porto di Napoli – proponente società Edison S.p.a. e Kuwait Petroleum S.p.a.
Trasmissione parere.

In riferimento al procedimento in oggetto, ai fini dell'espressione del parere di competenza richiesto dal Ministero della *Transizione Ecologica*, lo scrivente ha convocato in modalità asincrona in data 7 giugno 2021 la *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del Comune di Napoli*, istituita con Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 12 aprile 2018 e i cui membri sono stati nominati con disposizione dirigenziale n. 4 del 30 gennaio 2020. In particolare, relativamente al progetto in oggetto la Commissione risulta composta da arch. Emilia G. Trifiletti, dott. Monica Adamo, ing. Monica Casale, arch. Francesca Pignataro, arch. Ada Claudia Tiberii e arch. Giuliana Vespere.

Ciò premesso, acquisite le valutazioni tecniche della sopracitata Commissione e il parere del servizio *Pianificazione urbanistica generale e beni comuni*, giusta nota PG/449866 dell'8 giugno 2021 (allegato 1), si rappresenta quanto segue.

Progetto

Il Progetto prevede la realizzazione di un deposito costiero di Gas Liquefatto Liquido (GLN) all'interno del Porto di Napoli, sul molo Vigliena (zona Darsena Petroli), attualmente occupato da impianti ed infrastrutture estensivi per la mobilitazione di idrocarburi.

L'intervento lungo il molo di Vigliena, della estensione di 35.000 mq, prevede la ricezione di GLN tramite navi metaniere e bettoline di lunghezza compresa tra gli 80 e i 180 metri - e con pescaggio tra i 4,5 e 8,5 metri - con capacità massima di circa 30.000 mc, lo stoccaggio del GNL all'interno di un serbatoio verticale a pressione atmosferica ad integrità totale di capacità utile pari a 20.000 mc, il caricamento del LNG su autobotti, isocontainer e su navi bettoline, lo scarico di bio-LNG da autobotti, l'esecuzione di operazioni di bunkeraggio e di transhipment.

È, inoltre, prevista la realizzazione di un parcheggio per le autobotti in un'area di circa 5.000 mq lungo lo stradone Vigliena, di una nuova viabilità tra cui una rotonda (rotonda Darsena) entrambi posizionati nell'area della ex centrale di Vigliena e di una sopraelevata tra stradone Vigliena e via Marina dei Gigli.

Aspetti urbanistici

Relativamente agli aspetti urbanistici si rimanda integralmente al parere del servizio *Pianificazione urbanistica generale e beni comuni* (Allegato 1) che sinteticamente si riporta.

Il Molo di Vigliena e l'area antistante al parcheggio di attesa rientrano, come risulta dalla tavola della zonizzazione, nella zona A – insediamenti di interesse storico – sottozona Ac – porto storico disciplinata dagli artt. 26 e 29 delle norme di attuazione della Variante generale al Prg.

Le stesse aree risultano sottoposte dalle disposizioni della parte terza del Codice dei Beni culturali e del paesaggio D.lgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera a) territori costieri compresi in una fascia di rispetto di 300 metri dalla linea di battigia.

L'art. 29 delle Nta del Prg vigente prevede al comma 2 che le trasformazioni ammissibili e utilizzazioni compatibili siano determinate dal piano regolatore portuale e nelle more della sua approvazione siano consentiti solo interventi conformi al PRG. Il comma 5 detta gli indirizzi per il nuovo piano regolatore portuale *“la dismissione di tutte le attrezzature e impianti riguardanti il traffico petrolifero per le quali si prevede una nuova localizzazione al di fuori del golfo di Napoli, previo accorso con la Regione Campania e le altre amministrazioni competenti. Nelle more della nuova localizzazione e per il tempo, a tal fine strettamente necessario, sono consentite trasformazioni orientate esclusivamente al miglioramento della sicurezza e dell'impatto ambientale”*.

Il piano regolatore portuale attualmente vigente risale al 1958 ove non sono rinvenibili costruzioni, pertanto le nuove costruzioni previste dal progetto non risultano conformi al Prg portuale.

Inoltre, come riportato nel sopracitato parere urbanistico, la proposta di nuovo piano regolatore portuale (2012), mai giunto all'approvazione, ha raggiunto l'intesa di cui all'art. 5 comma 3 L. 84/1994 (delibera C.C. 33 del 3 agosto 2012 assenso al perfezionamento dell'intesa) sulla *“delocalizzazione degli impianti di approvvigionamento carburanti mediante realizzazione di un impianto di carico a servizio del terminal petroli all'esterno della diga foranea Duca D'Aosta”*.

Pertanto, la **proposta progettuale non consegue la conformità urbanistica** e risulta in contrasto con:

- il piano regolatore portuale del 1958;
- l'art. 29 comma 5 lettera a) delle norme di attuazione della Variante generale al Prg;
- la delibera di C.C. n. 33/2012 relativa al perfezionamento dell'Intesa sulla proposta di piano regolatore portuale.

Si evidenzia il **contrasto della proposta con uno degli obiettivi fondanti della Variante generale al prg, ovvero la delocalizzazione dei depositi petroliferi dall'area orientale.**

Infine si precisa che nel SIA al paragrafo 3.4.1.1 viene dichiarato che *“il progetto proposto risulta inoltre coerente con gli strumenti di pianificazione portuale (si veda il Paragrafo 2.4.10)”*, ove viene riportata esclusivamente la previsione delle *Linee di indirizzo al 2030 del Piano Operativo Triennale 2017-2019* dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, che non rappresentano un atto di pianificazione, quale invece è il **piano regolatore portuale le cui previsioni non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti**, ai sensi dell'art. 5 c. 2 sexies della L. 84/1994.

Cumulo con altri progetti

Si rappresenta che le aree destinate nel progetto al parcheggio di autobotti e alla realizzazione della rotonda Darsena - identificate nel SIA come “disponibili” -risultano all'Ente attualmente in concessione alla *Società Tirreno Power*, in quanto dette aree rappresentano il sedime di strutture già abbattute e in corso di abbattimento della dismessa centrale di Vigliena, in virtù di un Decreto del Ministero delle attività produttive n. 55/01/2005. Tale decreto, che si allega per opportuna conoscenza (Allegato 2), autorizza la costruzione e l'esercizio di una nuova centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale con un modulo di circa 400 MW e la dismissione e abbattimento della vecchia centrale di Vigliena con prescrizioni degli Enti competenti. In particolare, tra le prescrizioni del già Ministero per i Beni e le attività Culturali di particolare rilievo risultano le seguenti:

- *nell'ambito dei futuri assetti urbanistici previsti per la zona orientale di Napoli, deve essere redatto un progetto di riqualificazione paesaggistica delle aree dismesse e restituite al demanio che, tenendo conto delle caratteristiche storico-ambientali della zona e della loro prevista valorizzazione e fruizione, rivaluti l'opportunità **che le aree dismesse e l'antistante darsena non siano occupate da strutture a carattere industriale/commerciale;***

- *la redazione nelle aree occupate dalla ex Centrale di Vigliena (tra cui rientra l'area identificata come “parcheggio”) di **un progetto di riqualificazione paesaggistica delle aree dismesse da restituire al demanio da sottoporre all'autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggio.***

Pertanto, si ritiene **che la realizzazione degli interventi sia non conforme a quanto previsto dal un Decreto del Ministero delle attività produttive n. 55/01/2005 che prevede lungo lo stradone Vigliena la riqualificazione paesaggistica delle aree dismesse della ex Centrale.**

Aspetti paesaggistici

L'intervento in esame è ipotizzato all'interno della fascia di territorio costiero della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, tutelata per il suo notevole interesse pubblico ope legis a far data dalla legge Galasso n. 431 del 4 agosto 1985, allo stato

confermata e sostituita sul punto dall'articolo 142 comma 1 lettera a) del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

Da quanto emerso dall'esame degli elaborati pubblicati all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7806/11366> il progetto di realizzazione del deposito costiero per lo stoccaggio e la distribuzione di GNL nella Darsena Petroli del Porto di Napoli, impegnerà un'area complessiva di circa 40.000 mq (circa 35.000 mq per l'area di impianto e circa 5.000 mq per l'area di parcheggio autobotti) mentre l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche interesseranno una superficie di circa 16.000 mq. La vita utile stimata dell'impianto è prevista essere di circa 30 anni.

Il progetto prevede la realizzazione di:

- strutture ed impianti sul molo Vigliena che è parte del porto storico così come individuato dal vigente piano urbanistico generale in quanto insediamento di interesse storico;
- un'area di parcheggio autobotti e di un edificio con funzione di stazione di ricevimento ed attesa per le stesce presso l'area ex Tirreno Power situata a Nord Est rispetto al Molo Vigliena.

Ed in particolare propone la realizzazione sul molo Vigliena nel porto storico di un serbatoio per lo stoccaggio di GNL della capacità di 20.000 mc, avente estensione in pianta per un diametro di 40 ml e sviluppo in altezza di 35 ml, sormontato da una struttura reticolare. Tale volume del diametro di 40 ml e dell'altezza di 35 ml, (anche considerato a meno della struttura reticolare che lo sormonta) ha una sagoma prospettica dimensionalmente equiparabile a quella di un edificio avente dieci livelli fuoriterra ed un peso visivo non dissimile. Il posizionamento dello stesso sul molo Vigliena lo pone, per la conformazione morfologica del golfo orografica del territorio, in prima linea visiva dal fronte mare verso la città e contemporaneamente lo sovrappone alla vista del golfo e della linea di costa dalla città.

Per posizione e dimensione il manufatto progettato impatta su visuali e punti panoramici da mare e da terra, la percezione dei quali è assunta come motivazione fondante di numerose tra le dichiarazioni d'interesse paesaggistico che i vari e successivi decreti ministeriali hanno riconosciuto per le differenti zone del territorio della città di Napoli, in quanto quadro naturale di singolare bellezza panoramica che offre dei punti di vista accessibili al pubblico dei quali si può godere l'incomparabile veduta della città e del golfo.

Ne consegue che **la proposta progettuale in parola non è compatibile con l'interesse paesaggistico tutelato.**

Pubblica incolumità

Si rileva che l'impianto proposto da Edison/Kupit rientra nelle attività a rischio di incidenti rilevanti per le quali è richiesto il Rapporto Preliminare di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

Pertanto, si evidenzia che dovrà essere previsto lo svolgimento della procedura di Nulla Osta di Fattibilità (NOF) presso il Comitato Tecnico Regionale della Campania, nel cui ambito è stato predisposto il Rapporto Preliminare di Sicurezza ai sensi dell'art. 16, comma 1 del sopra citato Decreto Legislativo. Si precisa che nell'area orientale di Napoli sono presenti diversi stabilimenti Rischio Incidente Rilevante (R.I.R.) e nel SIA non è stata data evidenza della loro localizzazione ed eventuale interferenza.

Aspetti relativi al “Titolo V - Bonifica di siti contaminati” alla parte quarta del Dlgs152/2016 e s. m. i.

L'area interessata dal progetto, ubicata sul Pontile Vigliena, è ricompresa nel perimetro del SIN Napoli Orientale ed è censita al Piano Regionale di Bonifica alla Tabella 4_1 “*Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nel SIN "Napoli Orientale" (CSPC SIN NO)*” come con DGR n. 626 del 29/12/2020 con il codice 3049N106 e la denominazione “*Darsena Petroli*” per la quale lo stato delle attività risulta essere “*Piano di Caratterizzazione Presentato*”.

Dal documento “*Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale*” datato marzo 2021 si evince che il proponente ritiene che le opere da eseguirsi rientrino tra gli interventi previsti al comma 1 dell'articolo 242-ter “*Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica*” del D. Lgs.152/06 (articolo introdotto dall'articolo 52 della L. 120/20 citato nel documento). Atteso che nel sito in parola non è stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento il soggetto proponente deve attenersi a quanto stabilito al comma 4, let a) del citato art. 242 ter, rilevato che la procedura descritta nel documento se ne discosta.

Si evidenzia che, ai sensi di quanto previsto al comma 2 del richiamato articolo 242 ter del Dlgs 152/06, la Direzione Generale *per il Risanamento Ambientale* del Ministero della *Transizione Ecologica*, Ente competente della procedura in parola dovrà valutare, nell'ambito della presente procedura di valutazione di impatto ambientale, se le opere da eseguirsi rientrano tra gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Nel caso in cui le opere in parola non rientrino tra quelle di cui all'art. 242-ter, il proponente deve attenersi a quanto disciplinato all'art. 252 del D.lgs 152/06.

Aspetti relativi al “Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi” alla parte terza del Dlgs152/2016 e s. m. i.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124 “*Criteri generali*”. La gestione delle acque meteoriche e delle acque ad uso antincendio non è chiara.

Valutazione delle alternative

Si ritiene che la valutazione delle alternative non sia stata effettuata in coerenza con quanto previsto dall'allegato VII alla parte II del D.lgs 152/2006, le Linee guida europee (*Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation*

of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) e le Linee Guida SNPA n. 28/2020.

In particolare, non è stato effettuato un confronto degli effetti ambientali prodotti con la realizzazione del progetto e senza lo stesso. Inoltre, considerato che il progetto influirà in modo significativo sulla domanda di energia come *potenziale futuro centro di distribuzione del GNL nel Centro-Sud Italia* (sul versante sia Tirrenico che Adriatico), si ritiene che la previsione dell'alternativa localizzativa rinvenuta comunque all'interno dell'area portuale, non risulta efficace ai fini valutativi dell'alternativa stessa.


Concludendo, si ritiene che, per il carattere regionale e sovraregionale degli impatti e in virtù della non compatibilità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, sia opportuno **identificare un'alternativa localizzativa al di fuori del Porto di Napoli ed effettuare un raffronto tra gli impatti ambientali delle soluzioni alternative individuate.**

Pertanto, per tutto quanto sopra rappresentato, si esprime **parere negativo relativamente alla sostenibilità ambientale del progetto per la realizzazione del Deposito GLN nel Porto di Napoli** dalle società *Edison S.p.a.* e *Kuwait Petroleum S.p.a.*

Il funzionario P.O.
arch. Giuliana Vespere



Il dirigente
arch. Emilia G. Trifiletti



Allegati:

- parere del servizio *Pianificazione urbanistica generale e beni comuni*, PG/449866 dell'8 giugno 2021;
- Decreto del Ministero delle attività produttive n. 55/01/2005.



*Ministero
delle Attività Produttive*
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato elettrico



Alla TIRRENO POWER S.p.A.
Via Barberini, 47
00187 ROMA RM

Prot. N.° _____ *Allegati* _____
Risposta al Foglio N.° _____
del _____

e p.c.: AI MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO

-Direzione generale per la salvaguardia ambientale
Via C.Colombo, 44
00147 ROMA RM

-Direzione per la difesa del suolo
Via Capitan Bavastro, 179
00154 ROMA RM

AI MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della Prevenzione sanitaria
-Ufficio IV
Via della Civiltà Romana, 7
00144 ROMA RM

AI MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
Direzione generale per i beni architettonici e
paesaggistici - ex Servizio IV
Via di San Michele, 22
00153 ROMA RM

AI MINISTERO DELLA DIFESA
-Direzione generale Lavori e Demanio
(GENIODIFE)
Piazza della Marina, 4
00196 ROMA RM

-16° Reparto Genio campale
Ufficio demanio 3^a sezione
Corso Sonnino, s/n
70126 BARI BA

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei VV FF, Soccorso Pubblico e Difesa
Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e
Sicurezza Tecnica
Area Rischi Industriali
Via Cavour, 5
00184 ROMA RM

Alla REGIONE CAMPANIA
-Area generale di coordinamento ecologia tutela
dell'ambiente disinquinamento
Via A. De Gasperi, 28
80100 NAPOLI NA

-Assessorato alle Attività produttive e fonti energetiche
Centro Direzionale, Isola A/6
80143 NAPOLI NA

Alla PROVINCIA di NAPOLI
-Direzione coordinamento area attività produttive-
Ufficio energia
Piazza Matteotti, f
80133 NAPOLI NA

Al COMUNE di NAPOLI
Servizio Ambiente
Piazza Cavour, 42
80137 NAPOLI NA

All'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
Piazzale Pisacane
80133 NAPOLI NA

Al G.R.T.N. S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 ROMA RM

All'AGENZIA DELLE DOGANE
UTF NAPOLI
Via A. De Gasperi, 28
80100 NAPOLI NA

Al PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE
PUBBLICHE PER LA CAMPANIA
Via M. Campodisola, 21
80100 NAPOLI NA

(pos.n.47-22/3)

Oggetto: TIRRENO POWER S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n.55, per la trasformazione a ciclo combinato dell'esistente centrale di Napoli Levante (NA).

A seguito della richiesta di autorizzazione indicata in oggetto, avanzata da codesta TIRRENO POWER S.p.A. il 30 giugno 2004, è stato attivato il relativo procedimento da svolgere tramite la prescritta Conferenza di Servizi.

Visti gli esiti istruttori, tra cui la favorevole pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione impatto ambientale del 12.04.05 e le conclusioni raggiunte nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi tenuta il 28.04.05, è stato emanato in data 18 maggio 2005 il decreto N°55/01/2005, con il quale si autorizza codesta Società, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, alla realizzazione ed all'esercizio della trasformazione a ciclo combinato, con un modulo della potenza elettrica di circa 400 MW, dell'esistente centrale di Napoli Levante (NA).

Nel trasmettere, in allegato, copia conforme del decreto sopra menzionato si rammenta a codesta Società l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi dell'art.11 della legge n.340/2000, del predetto decreto nonché di un estratto della relativa esclusione dalla procedura di valutazione impatto ambientale e di inviare una copia dell'avvenuta pubblicazione all'Ufficio scrivente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO




N°55/01/2005

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO l'art.1, della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTI il D.L. 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83 e il D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290, con i quali è stata stabilizzata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni;

Det
2009

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTA l'istanza del 30 giugno 2004 con la quale la TIRRENO POWER S.p.A. - con sede in Roma, Via Barberini, 47, cod.fisc.07242841000 - ha chiesto, ai sensi e per gli effetti della legge 9 aprile 2002, n. 55, previa verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione a ciclo combinato della Centrale di Napoli Levante sita nel Comune di Napoli, dagli attuali tre gruppi tradizionali a vapore, alimentati a olio combustibile e a gas naturale della potenza elettrica di 150 MW ciascuno, alla realizzazione ed esercizio di una nuova centrale a ciclo combinato, alimentata a gas naturale, della potenza elettrica di circa 400 MW e termica di circa 700 MW;

VISTA la nota di questo Dicastero del 1 luglio 2004 con la quale è stato dato avvio al procedimento convocando la prima riunione della Conferenza di Servizi tra tutte le Amministrazioni competenti per il giorno 23 luglio 2004;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, trasmesso, per via fax, con nota del 3 agosto 2004 a tutte le Amministrazioni interessate, nel quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTA la nota del 18 novembre 2004, integrata con nota del 26 aprile 2005, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha trasmesso il proprio parere favorevole all'iniziativa previa l'osservanza di prescrizioni;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 12 aprile 2005, prot.n.DSA/2005/009150, con cui, sulla base del parere n.664 espresso dalla Commissione VIA nella seduta del 24 febbraio 2005, ritiene non necessaria l'applicazione della procedura di VIA per l'iniziativa in oggetto, previa l'osservanza di prescrizioni;

eventuali accordi tra il Proponente e gli Enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La TIRRENO POWER S.p.A. - con sede in Roma, Via Barberini, 47, cod.fisc.07242841000 - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, alla trasformazione a ciclo combinato della Centrale di Napoli Levante sita nel Comune di Napoli, dagli attuali tre gruppi tradizionali a vapore, alimentati a olio combustibile e a gas naturale della potenza elettrica di 150 MW ciascuno, alla realizzazione ed esercizio di una nuova centrale a ciclo combinato, alimentata a gas naturale, della potenza elettrica di circa 400 MW e termica di circa 700 MW nonché alla realizzazione, nell'area della centrale, di una nuova stazione elettrica di smistamento che prevede il collegamento della nuova centrale di Napoli Levante e delle linee a 220 kV ad essa afferenti.

Art. 2

La realizzazione dell'impianto deve avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

1. I lavori previsti dal progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione della procedura di caratterizzazione ed eventuale bonifica delle aree interessate, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal DM n.471/99 e dal Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino ambientale dei Siti Inquinati, emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con DM n.468 del 18/09/2001, e sulla base di quanto sarà specificato e prescritto al riguardo in sede di Conferenza di Servizi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio stesso.

Si intende che la procedura in questione si riterrà conclusa - e quindi i lavori potranno essere iniziati - soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia di Napoli.

A seguito degli esiti della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, tenuta il 28 aprile 2005, la prescrizione suddetta è stata così precisata:

"La Tirreno Power S.p.A. provvederà ad adempiere alle prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio-Direzione generale per la qualità della vita, in

4. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il Proponente deve effettuare una campagna di misure volte all'aggiornamento ed alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore); tale campagna deve altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori residenziali presenti nelle vicinanze dell'impianto, tra cui quelli citati nello Studio (ricettori da 1 a 9). Tutte le misure saranno da eseguirsi in conformità con le indicazioni del DM 16/03/1999 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in merito alle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, con attività di verifica e controllo demandata all'ARPA Campania e saranno rese disponibili anche al Comune di Napoli.

In caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme, si dovranno prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissioni e, nel caso, direttamente sui ricettori. In caso di necessità di installazione di barriera, deve essere privilegiato, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali.

5. Il Proponente deve fornire un idoneo progetto relativo alla cantierizzazione delle opere, che dovrà comprendere almeno la localizzazione esatta delle aree nonché l'indicazione di tutti gli accorgimenti ed i dispositivi previsti per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientali, comprensivi anche di quanto previsto per evitare sversamenti accidentali di liquidi inquinanti, in particolare da parte delle macchine di lavorazione nei piazzali di sosta e delle attrezzature di lavaggio, manutenzione e rifornimento. Dovranno essere inoltre specificati in dettaglio i movimenti di terra, la destinazione dei materiali di scavo ed il piano di smaltimento dei rifiuti, nonché i percorsi dei mezzi di cantiere, avendo particolare cura di definire opportuni protocolli atti a minimizzare l'interferenza con la viabilità locale. L'attuazione di quanto previsto in questo regolamento resterà a carico del Proponente, che opererà, al riguardo, sotto il controllo e con modalità da concordare con l'ARPA Campania;
6. In merito alle attività di dismissione e demolizione parziale dell'impianto di Napoli Levante e della Centrale di Vigliena, il Proponente deve dare attuazione a quanto previsto, in via preliminare, nel Piano di demolizione contenuto nel SIA, producendo un progetto esecutivo che dovrà essere preventivamente sottoposto, per verifica e approvazione, alla Regione Campania;
7. Ove non espressamente previsto alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate provvederà la Regione Campania, che provvederà anche a valutare la corrispondenza del progetto definitivo alle indicazioni e/o prescrizioni del proprio piano di risanamento delle qualità dell'aria da predisporre e/o adeguare alle disposizioni del DM 02/04/2002, n.60, e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs.n.351/1999;
8. Si raccomanda inoltre che il Proponente includa la centrale di Napoli Levante fra quelle da sottoporre ad un audit ambientale secondo i criteri EMAS (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE n.761/2001;
9. In considerazione della prevedibile e rapida evoluzione delle tecnologie in materia, si segnala al Ministero delle Attività produttive la necessità che il provvedimento di autorizzazione individui con certezza i termini di inizio e conclusione dei lavori. Ciò al fine di consentire, nel caso di mancato rispetto dei termini medesimi, le verifiche circa la rispondenza del progetto alle migliori tecnologie eventualmente intervenute nel frattempo e il grado di attualità delle condizioni ambientali, programmatiche e progettuali esaminate.

Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- Nell'ambito dei futuri assetti urbanistici previsti per la zona orientale di Napoli, deve essere redatto un progetto di riqualificazione paesaggistica delle aree dismesse e restituite al demanio che, tenendo conto delle caratteristiche storico-ambientali della zona e della loro prevista

valorizzazione e fruizione, rivaluti l'opportunità che le aree dismesse e l'antistante darsena non siano occupate da strutture a carattere industriale/commerciale;

- Eventuali opere da farsi a mare (quali ad esempio ristrutturazione delle banchine, colmate, ecc.) devono essere precedute, in considerazione dei fenomeni di bradisismo discendente che hanno caratterizzato la costa del golfo di Napoli nei secoli e della presenza sui fondali di centinaia di relitti, da una serie di prospezioni, da effettuarsi a cura e spese dell'ente esecutore dei lavori, con l'impegno di personale esperto nel campo dell'archeologia subacquea, onde verificare l'eventuale presenza di reperti.
- Si richiede la redazione, da parte del Proponente, del progetto definitivo ed esecutivo del "Progetto di riqualificazione paesaggistica delle aree dismesse e restituite al demanio" da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio;
- Al fine di assicurare la piena realizzazione del "Progetto di riqualificazione paesaggistica" su citato, si richiede l'attuazione di ogni ulteriore conseguente adempimento da parte degli Enti coinvolto (Regione, Autorità Portuale, Provincia di Napoli e Comune di Napoli) mediante:
 - a) la modifica e l'aggiornamento del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 8/06/2004 tra Regione Campania, Provincia di Napoli e Comune di Napoli in merito alla piena realizzazione degli obiettivi urbanistici e ambientali;
 - b) la modifica e l'aggiornamento del Protocollo d'intesa sottoscritto con l'Autorità Portuale in data 19/12/2003 relativo all'ipotesi di ampliamento della banchina portacontainers antistante la centrale;
 - c) la conformazione e l'adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica vigenti alle previsioni del "Progetto di riqualificazione paesaggistica" da parte degli Enti coinvolti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza (Piano Regolatore Portuale, Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli, etc...).

Prescrizioni del Ministero della Salute

Il Proponente deve effettuare le misurazioni ai camini degli idrocarburi incombusti. Il controllo da eseguirsi a fine conoscitivo, deve essere effettuato con una campagna annuale di misure dedicate.

Prescrizioni della Regione Campania

- 1) Il Proponente deve sottoscrivere, ai sensi di quanto previsto dal DGR n.469 del 25 marzo 2004 e prima dell'avvio dei lavori, con la Regione Campania un'apposita convenzione che definisca interventi a favore del tessuto socio-economico, in analogia e al fine di garantire la parità di trattamento a quanto già richiesto ad altri soggetti i cui progetti sono stati dichiarati compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione energetica regionale;
- 2) Il Proponente deve utilizzare le tecnologie innovative che comportino un incremento delle riduzioni delle emissioni dannose, in linea con la prescrizione di cui al punto 3. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;
- 3) Il Proponente è obbligato ad adottare ulteriori misure, compresa l'adozione di eventuali interventi di modifica dell'impianto, in adesione alle disposizioni derivanti dal redigendo Piano di Risanamento della qualità dell'aria della Regione, ai sensi del D.M. 02.04.2002, n.60, e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs n.351/1999, qualora si verificano gravi situazioni di inquinamento atmosferico, imputabili all'impianto medesimo, tali da compromettere, in maniera rilevante, la qualità dell'aria del territorio interessato.

Prescrizioni della Provincia di Napoli

1. La portata massima di scarico idrico non deve eccedere i 7 m³/sec.;

15. L'Amministrazione Provinciale si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie in seguito al verificarsi di eventuali mutamenti dello stato dei luoghi e/o delle norme vigenti in materia.

Prescrizioni del Comune di Napoli

1. Ad integrazione della prescrizione 5. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio la Società prima dell'installazione del cantiere sottoporrà al Comune di Napoli il Progetto di cantierizzazione;
2. La progettazione esecutiva garantirà livelli di rumore ambientali nel rispetto dei limiti della esistente zonizzazione acustica del Comune di Napoli;
3. Il progetto non prevede, rispetto alla situazione attuale, alcuna modifica strutturale significativa alle opere di scarico delle acque di raffreddamento a mare. Il nuovo impianto comporterà, rispetto a quanto attualmente autorizzato, una significativa riduzione dell'energia termica scaricata in mare.

Le altre prescrizioni riportate dal Comune di Napoli nella nota prot.n.2030/bis del 27.04.2005 sono oggetto di accordi compensativi, sottoscritti dalla Società con il Comune di Napoli ed altre Amministrazioni, non di pertinenza di questo decreto. Per quanto riguarda le risorse destinate agli Enti locali si richiama quanto già riportato nel resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi tenuta il 28.04.2005.

Prescrizioni del Ministero dell'Interno

1. La realizzazione delle opere e degli impianti deve essere effettuata in conformità a quanto descritto nel progetto stesso ed alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza deve essere sottoposta ad approvazione prima della realizzazione;
2. Devono essere rispettati, per quanto, eventualmente, non evidenziato in progetto, le norme di sicurezza attualmente vigenti con particolare riferimento ai disposti del DM 24.11.1984 e per quanto applicabili quelle del DM 12.04.1996 e le loro successive modificazioni e/o integrazioni;
3. Deve essere installata la segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14.08.1996, n.493;
4. Devono essere attuati gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dall'art.5 del DPR 12.01.1998;
5. Devono essere attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10.03.1998;
6. Gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere realizzati a regola d'arte, in conformità alla legge 01.03.1968, n.186;
7. Deve essere esibita alla preventiva approvazione del Comando Provinciale Vigili del fuoco di Napoli, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo, redatto ai fini della sicurezza antincendi secondo le modalità previste dal DPR n.37/1998 e dal DM 05.03.1998, degli impianti e delle attività che saranno installati incluso gli impianti di spegnimento e di rilevazione incendi.

Prescrizioni per la sicurezza del volo a bassa quota

La Società, in fase realizzativa, deve munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.



Art. 3

I lavori di realizzazione della centrale a ciclo combinato hanno inizio entro il secondo semestre dell'anno 2005 e terminano entro il primo semestre dell'anno 2008.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° luglio 2008; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli e al Comune di Napoli.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio della sezione a ciclo combinato, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Campania e al Comune di Napoli.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione, a cura del Proponente, del presente decreto unitamente all'estratto della esclusione dalla pronuncia di compatibilità ambientale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì 18 MAG. 2005


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. (10) fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, ...18 MAG. 2005 IL FUNZIONARIO



~~IL DIRETTORE GENERALE~~
~~(prof. Sergio Garribba)~~





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni

Il Presidente

PG/2021/ 344308
del 28/04/2021

- Al Sig. Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile – prof. Enrico Giovannini
segreteria.ministro@mit.gov.it
- Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Campania – On Vincenzo De Luca
- Al Sig. Sindaco di Napoli – On. Luigi De Magistris
- Al Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli dott. Andrea Annunziata

Il Consiglio della Municipalità 6 nella seduta del 23 Aprile us. ha approvato all'unanimità l'O.d.G. avente ad oggetto: "Piano regolatore del Porto di Napoli: destinazione Pontile di Vigliena e del relativo tratto di costa." che, per opportuna conoscenza, si allega alla presente.

La predetta determinazione del Consiglio mette in evidenza che il Piano Regolatore del Porto di Napoli, di cui alla L.84/94, ha individuato diversi ambiti di intervento tra cui quello relativo all'Area Orientale, per la quale ha previsto, come destinazione d'uso, la funzione commerciale (contenitori, merci varie, rinfuse solide e liquide).

Ha evidenziato che alcuni mesi fa Edison e Q8, hanno presentato un progetto per la realizzazione di un deposito costiero (del tipo small scale) di Gnl nella Darsena Petroli a Napoli Est, tenendo la scelta poco opportuna per il pericolo intrinseco per l'ambiente nonché per la sicurezza in generale perchè l'area interessata è in piena zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio.

Nonostante ciò l'Autorità di Sistema Portuale con propria delibera n. 21 del 25/01/2021 approvava il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di ingegneria e Architettura per l'ampliamento della banchina di levante mediante "cassa di colmata",

Per poi rivisitare la problematica in parola per la mancata presentazione di domande di partecipazione e per l'impatto che i servizi di ingegneria in argomento avrebbero su un territorio, quello dell'area orientale di Napoli, uniformemente degradato.

Al termine dell'istruttoria l'Autorità, in autotutela decisoria, con delibera n. 42/2021 ha revocato gli atti relativi all'ampliamento della banchina di levante mediante cassa di colmata, dando – nel contempo - mandato al Segretariato Generale "di avviare un confronto con gli enti territorialmente competenti per acquisire, anche in via preliminare, i pareri prodromici alla necessaria intesa sulle future destinazioni d'uso delle suddette aree e specchi acquei".

Decisione totalmente condivisa da questa Municipalità che ha più volte, nel tempo, raccolto le numerose istanze dei cittadini residenti nel quartiere di San Giovanni, tese all'eliminazione della Darsena Petroli ed ad una bonifica del relativo tratto di costa per facilitare l'insediamento di attività turistiche che favorirebbero, sicuramente, un

progresso sostenibile della zona con un sensibile incremento di posti di lavoro, rendendo il quartiere, e tutto il territorio municipale, molto più vivibile.

Pertanto si invitano le SS.LL., anche in ossequio alle decisioni del Consiglio municipale, a porre in essere tutte le procedure di propria competenza per consentire l'utilizzo delle risorse economiche già stanziata dall'Autorità Portuale per rimodulare l'affidamento dei servizi di ingegneria in argomento in coerenza con le eventuali intese che si raggiungeranno sulle future destinazioni d'uso delle suddette aree e specchi acquei.

In attesa di un cortese sollecito riscontro e nel ringraziare per l'attenzione che le SSLL. dedicheranno alla presente, l'occasione mi è grata per inviare distinti saluti.

portoColmata

Il Presidente
ing. Salvatore BOGGIA

Ordine del Giorno N° 1 del 23/04/2021

Approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio municipale del 23/04/2021

Oggetto: Piano regolatore del Porto di Napoli: destinazione Pontile di Vigliena e del relativo tratto di costa.

Premesso:

- **che** il Piano Regolatore del Porto di Napoli di cui alla L.84/94 ha individuato diversi ambiti di intervento tra cui quello relativo all'Area Orientale per la quale ha previsto come destinazione d'uso la funzione commerciale (contenitori, merci varie, rinfuse solide e liquide), come di seguito meglio esplicitata.
“L’Ambito Area Orientale è esteso tra il Pontile Vigliena, ad ovest, ed il Molo di Levante, ad est, è area doganale e conclude il porto operativo a levante. E’ destinato alle funzioni commerciale contenitori e rinfuse liquide ed industriale, riveste un ruolo chiave nell’ottica del cambiamento del Porto. Al fine di consentire l’incremento degli accosti e degli spazi a terra dedicati alle suddette funzioni, il Piano prevede la delocalizzazione del terminal petroli esistente, il tombamento dell’omonima Darsena e, dunque, l’ampliamento del terminal contenitori di levante. In questa maniera sarà possibile concentrare in questo Ambito il traffico contenitori attualmente svolto altrove nel Porto (Area Pontili, Molo Bausan) destinando gli accosti e le aree liberate ad altra funzione (passeggeri – merci).”
- **che** poco tempo fa Edison e Q8, hanno presentato un progetto per la realizzazione di un deposito costiero (del tipo small scale) di Gnl nella Darsena Petroli a Napoli Est;
- **che** tale scelta appare poco opportuna per il pericolo intrinseco per l'ambiente nonché per la sicurezza in generale perchè l'area interessata è in piena zona rossa a rischio eruzione del Vesuvio.
- **che** la Municipalità 6 ha più volte, nel tempo, raccolto e condiviso le numerose istanze dei cittadini residenti nel quartiere di San Giovanni, tese all'eliminazione della Darsena Petroli ed ad una bonifica del relativo tratto di costa per facilitare l'insediamento di attività turistiche che favorirebbero, sicuramente, un progresso sostenibile della zona con un sensibile incremento di posti di lavoro, rendendo il quartiere, e tutto il territorio municipale, molto più vivibile.

Visto:

- **che** l'Autorità di Sistema Portuale con propria delibera n. 21 del 25/01/2021 approvava il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento dei Servizi di ingegneria e Architettura per l'ampliamento della banchina di levante mediante “cassa di colmata”.
- **che** i predetti servizi di ingegneria ed architettura oggetto della procedura venivano suddivisi in due lotti: lotto n. 1 – Progettazione di fattibilità tecnica

ed economica e prestazioni integrative – valore Euro 4.700.000,00; e lotto n. 2 – Revisione progettazione definitiva (project review), progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di una parte dei fondali portuali e il loro refluento in vasca – valore Euro 800.000,00.

- **che** la mancata presentazione di domande di partecipazione, l'impatto che i servizi di ingegneria in argomento avranno su un territorio, quello dell'area orientale di Napoli, uniformemente degradato, dove è in corso una vasta riqualificazione strategica per conseguire una trasformazione da area industriale ad area urbana integrata cui attribuire una rinnovata centralità e le previsioni dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del TU 267/2000, tra Regione Campania, Comune di Napoli, Autorità Portuale di Napoli, Capitaneria di Porto di Napoli, Ministero dei Trasporti, Ministero dei Lavori pubblici e Università Federico II di Napoli, sottoscritto in data 23.12.2000 e perfezionato con delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 325 del 01.03.2001, di realizzazione di un porto turistico, hanno indotto l'AdSP a rivisitare la problematica in parola.
- **che** al termine dell'istruttoria l'Autorità, in autotutela decisoria, con delibera n. 42/2021 ha revocato gli atti relativi all'ampliamento della banchina di levante mediante cassa di colmata (lotto 1) ed all'approvazione della documentazione tecnica da porre a base di gara, ivi compresi i quadri economici (lotto 2), per un totale di 5.500.000 euro, dando – nel contempo - mandato al Segretariato Generale “di avviare un confronto con gli enti territorialmente competenti per acquisire, anche in via preliminare, i pareri prodromici alla necessaria intesa sulle future destinazioni d'uso delle suddette aree e specchi acquei verificando la fattibilità di rimodulare l'affidamento dei servizi di ingegneria in argomento in coerenza con le intese raggiunte e con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica nonché con la tempistica del cosiddetto fondo di progettazione”.

Il Consiglio Municipale, all'unanimità

- **esprime** la propria soddisfazione, sicuro di farsi portavoce dell'intera comunità territoriale, in merito alla decisione presa di evitare ulteriori scempi e colate di cemento nell'area prospiciente la costa di Vigliena.

Invita il Presidente della Municipalità

1. a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, se richiesto, il parere favorevole ad una trasformazione del tratto di costa interessato, da area industriale ad area integrata nel tessuto cittadino, per favorire e privilegiare una evoluzione turistica-commerciale dell'intero quartiere e, perchè no, dell'intera Municipalità 6 di Napoli.

2. a chiedere al Presidente della Regione Campania, al Sindaco di Napoli ed al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di porre in essere tutte le procedure di propria competenza per consentire l'utilizzo delle risorse economiche stanziare dall'Autorità stessa con la delibera n. 21 del 25/01/2021, per rimodulare l'affidamento dei servizi di ingegneria previsti in coerenza con le eventuali intese raggiunte sulle future destinazioni d'uso delle suddette aree e specchi acquei.
3. a dare la piena disponibilità di questa Municipalità alla partecipazione ad un tavolo di lavoro per la verifica di proposte, e della fattibilità delle stesse, propedeutiche alle scelte di destinazione d'uso delle aree interessate da parte dell'AdSP, nel rispetto della normativa vigente.

